

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI REGIONALI

Legge regionale 21 marzo 2017, n. 8 concernente:

Modifiche alla Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale".

Il Consiglio – Assemblea Legislativa regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale
promulga

la seguente legge regionale

Art. 1

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 13/2003)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale) è sostituito dai seguenti:

“3. Gli atti relativi alla definizione degli obiettivi di cui alla lettera b) del comma 2, limitatamente alle questioni relative al personale, nonché le direttive di cui alla lettera c), numeri 1 e 2, sono adottati previo confronto con le organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro.

3 bis. Eventuali intese concluse a seguito del confronto previsto al comma 3 sono recepite con deliberazione della Giunta regionale che impartisce direttive vincolanti per i direttori generali.”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 8 bis della l.r. 13/2003)

1. Le lettere da i) a l ter) del comma 1 dell'articolo 8 bis della l.r. 13/2003 sono sostituite dalle seguenti:

“i) l'amministrazione del personale della direzione centrale e delle Aree vaste, comprese le procedure di reclutamento e la valutazione dei dirigenti;

l) l'autorizzazione alla stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato, indeterminato e al

conferimento di incarichi di natura occasionale o coordinata e continuativa a carattere amministrativo e contabile.”.

2. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 8 bis della l.r. 13/2003 è inserita la seguente:
“a bis) nomina la delegazione trattante di parte pubblica;”.
3. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 bis della l.r. 13/2003 le parole: “in ASUR con le delegazioni di parte sindacale” sono sostituite dalle seguenti: “con le delegazioni di parte sindacale di ciascuna area vasta”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 13/2003)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 13/2003, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della l.r. 32/2005, è sostituito dai seguenti:

“1. Le aree vaste territoriali sono articolazioni dell'ASUR, i cui ambiti sono definiti nell'allegato A, aventi il compito di assicurare alla popolazione residente le prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e l'equo accesso ai servizi e alle funzioni di tipo sanitario, sociale e di elevata integrazione sanitaria, organizzate nel territorio. Esse provvedono, in particolare:

- a) alla definizione degli obiettivi di salute secondo gli indirizzi delineati dalla pianificazione aziendale e al loro perseguimento attraverso i piani di area vasta;
- b) alla gestione delle risorse strumentali dei servizi sanitari di area vasta, nonché alla gestione delle risorse umane, nel rispetto degli indirizzi dell'ASUR;
- c) all'integrazione dei servizi sanitari con i servizi sociali;
- d) al coordinamento dei servizi sanitari di area vasta relativi ai differenti livelli assistenziali (ospedale, distretto, prevenzione);
- e) alla rilevazione, all'orientamento e alla valutazione della domanda socio-sanitaria, alla verifica del grado di soddisfacimento della stessa, nonché alla valutazione complessiva dei consumi;
- f) alla corretta utilizzazione delle risorse assegnate;
- g) alla gestione dei rapporti di informazione e collaborazione con la Conferenza di area vasta di cui all'articolo 20 bis;
- h) alla negoziazione con le organizzazioni sindacali, sulla base degli indirizzi aziendali.

1 bis. L'area vasta è unità amministrativa autonoma ai fini della contrattazione collettiva. La delegazione trattante di parte pubblica di cui alla lettera a bis) del comma 2 dell'articolo 8 bis effettua la contrattazione con la delegazione trattante di parte sindacale di ciascuna area vasta.

1 ter. I contratti decentrati integrativi sottoscritti a livello di area vasta sono definitivi.”.

2. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 13/2003 è sostituita dalla seguente:

“b) le funzioni concernenti il supporto al controllo di gestione e il rischio clinico;”.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 13/2003)

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

“2. Il direttore di area vasta:

a) approva il piano di area vasta, in conformità con le direttive del Direttore generale dell'ASUR;

b) è componente della delegazione trattante di parte pubblica di cui alla lettera a bis) del comma 2 dell'articolo 8 bis;

c) assicura l'attuazione dei contratti decentrati;

d) è responsabile dell'organizzazione del personale assegnato e delle relative relazioni sindacali.”.

Art. 5

(Modifica all'articolo 20 bis della l.r. 13/2003)

1. Al comma 1 bis dell'articolo 20 bis della l.r. 13/2003 le parole: “possono essere” sono sostituite dalla seguente: “sono”.

Art. 6

(Modifica all'articolo 24 della l.r. 13/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 13/2003 dopo le parole: “di volontariato” è aggiunta la seguente: “, sindacali”.

Art. 7

(Concorsi unici)

1. La Regione assicura l'espletamento di concorsi unici per l'assunzione, da parte degli enti del servizio sanitario regionale, di personale dirigente e non dirigente.

2. I concorsi unici sono articolati per categorie, profili o qualifiche.

3. La Giunta regionale definisce le modalità per l'attuazione del comma 1 ed individua gli enti del servizio sanitario regionale incaricati di espletare i singoli concorsi unici.

4. In sede di prima applicazione di questa legge, la Giunta regionale provvede agli adempimenti di cui al comma 3 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

Art. 8

(Superamento delle disparità di trattamento economico)

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, adotta, con riferimento agli enti del servizio sanitario regionale, linee di indirizzo finalizzate a superare le disparità relative al trattamento economico accessorio per il personale che svolge le medesime attività.

Art. 9

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 10

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 32 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale);

b) la legge regionale 25 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e modifica alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 32).

Art. 11

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bol-

lettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 21 Marzo 2017

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 3 della l.r. 20 giugno 2003, n.13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 3 (*Funzioni della Giunta regionale*) - 1. La Giunta regionale, nel rispetto del piano socio-sanitario regionale, esercita le funzioni di indirizzo e controllo in materia di sanità e di integrazione socio-sanitaria.

2. La Giunta regionale, in particolare:

- a) adotta gli atti di indirizzo interpretativi e applicativi della normativa;
- b) definisce gli obiettivi specifici per gli enti del servizio sanitario regionale;
- c) impartisce direttive vincolanti per i Direttori generali, con particolare riguardo:
 - 1) all'applicazione uniforme, da parte delle aziende, dei contratti collettivi nazionali, compresi quelli relativi all'area della dirigenza medico-veterinaria;
 - 2) allo svolgimento della contrattazione decentrata integrativa da parte delle delegazioni trattanti di parte pubblica;
 - 3) al controllo della spesa e ai limiti relativi alla stipula di contratti dirigenziali a tempo determinato e

al conferimento di incarichi di natura occasionale o coordinata e continuativa a carattere amministrativo e contabile;

- 4) all'esecuzione di opere e lavori e all'acquisizione di servizi e forniture;
- 5) alla gestione dei sistemi informativi;
- 6) all'integrazione funzionale degli enti del servizio sanitario regionale;
- d) delimita i distretti su proposta del Direttore generale dell'ASUR e previo parere della competente commissione assembleare;
- e) assegna agli enti del servizio sanitario regionale e all'Agenzia regionale sanitaria (ARS) le risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario regionale ai sensi della normativa vigente e stabilisce la quota riservata alla Regione per l'esercizio delle attività di competenza delle strutture regionali;
- f) approva gli atti aziendali di cui all'articolo 5 e le modifiche degli stessi;
- g) effettua il controllo della spesa e vigila sull'imparzialità e il buon andamento dell'attività e sulla qualità dell'assistenza, anche mediante l'esercizio dell'attività ispettiva;
- h) promuove la progettazione ed assicura il funzionamento del sistema informativo sanitario integrato. A tal fine individua i sistemi informativi di rilievo regionale e provvede alla loro attivazione e alla gestione del data center e delle infrastrutture telematiche;
- i) approva il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare, che individua i termini e le modalità per le alienazioni e i criteri per la destinazione del ricavato, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009);
- l) approva il programma di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 1988), e individua gli interventi a diretta realizzazione regionale;
- m) provvede ad assicurare l'erogazione, da parte delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario regionale, dei nuovi servizi previsti dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 (Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- n) determina i criteri e le modalità per l'autorizzazione, la vigilanza e l'accreditamento delle strutture pubbliche e private;

- o) definisce, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), gli accordi quadro con le organizzazioni di categoria relativi alla conclusione dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);
- p) nomina e revoca i direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale e, su proposta del Direttore generale dell'ASUR, i direttori di area vasta e designa i membri del Collegio sindacale di competenza regionale dell'ASUR e delle Aziende ospedaliere;
- p bis) verifica i risultati conseguiti dai direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale. Per tale verifica si avvale del supporto del Comitato di controllo interno e di valutazione di cui alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), integrato con il direttore del dipartimento per la salute e per i servizi sociali;
- q) designa i componenti di competenza regionale nelle commissioni esaminatrici di cui al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale), fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 6 novembre 2007, n. 15 (Incarichi di direzione di struttura complessa del servizio sanitario regionale);
- r) effettua il controllo sugli atti generali degli enti del servizio sanitario regionale nei casi e nei modi previsti dalla legge;
- s) esercita, in caso di inerzia da parte degli enti del servizio sanitario regionale e previa diffida, i necessari poteri sostitutivi;
- t) adotta gli atti necessari ad assicurare l'integrazione socio-sanitaria;
- t bis) definisce i criteri per l'organizzazione e la costituzione delle Case della salute nel rispetto della normativa vigente.

3. Gli atti relativi alla definizione degli obiettivi di cui alla lettera b) del comma 2, limitatamente alle questioni relative al personale, nonché le direttive di cui alla lettera c), numeri 1 e 2, sono adottati previo confronto con le organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro.

3 bis. Eventuali intese concluse a seguito del confronto previsto al comma 3 sono recepite con deliberazione della Giunta regionale che impartisce direttive vincolanti per i direttori generali.

4. Il budget generale degli enti del servizio sanitario regionale, allegato al bilancio economico preventivo annuale degli enti medesimi, contiene i budget destinati ai progetti regionali.

5. La Giunta regionale mette a disposizione dei soggetti della partecipazione informazioni e dati conoscitivi sul funzionamento del sistema sanitario regionale anche con l'utilizzo delle moderne tecnologie informatiche."

Nota all'art. 2, commi 1, 2 e 3

Il testo vigente dell'articolo 8 bis della l.r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 8 bis (*Funzioni dell'ASUR*) - 1. L'ASUR, nel rispetto degli obiettivi assegnati e delle direttive impartite dalla Giunta regionale, esercita a livello centralizzato le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attività aziendale e di area vasta, nonché le funzioni concernenti:

- a) la contabilità e il bilancio;
- b) il controllo di gestione;
- c) la tesoreria unica;
- d) i sistemi informativi aziendali;
- e) il contenzioso e la consulenza legale;
- f) la gestione del patrimonio immobiliare relativamente agli atti di alienazione, permuta e costituzione di diritti reali;
- g) l'esecuzione di opere e lavori e l'acquisizione di beni e servizi;
- h) la gestione dei magazzini e della logistica;
- i) l'amministrazione del personale della direzione centrale e delle Aree vaste, comprese le procedure di reclutamento e la valutazione dei dirigenti;**
- l) l'autorizzazione alla stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato, indeterminato e al conferimento di incarichi di natura occasionale o coordinata e continuativa a carattere amministrativo e contabile.**

2. Il Direttore generale dell'ASUR:

- a) adotta l'atto aziendale, il piano strategico, il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale, il bilancio di esercizio, la dotazione organica, che definisce la consistenza qualitativa e quantitativa del personale, e la programmazione del fabbisogno;

a bis) nomina la delegazione trattante di parte pubblica;

b) approva i regolamenti attuativi, i budget di area vasta e l'articolazione di area vasta della dotazione organica e la programmazione del fabbisogno di personale di area vasta, tenuto conto del confronto effettuato **con le delegazioni di parte sindacale di ciascuna area vasta** ai fini della contrattazione collettiva;

c) impartisce direttive per l'approvazione dei piani di area vasta;

d) propone alla Giunta regionale la nomina dei direttori di area vasta e, qualora ricorrano le circostanze di cui all'articolo 3 bis del D.Lgs. 502/1992, la risoluzione del relativo contratto.

3. L'atto aziendale, il piano strategico, il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale, il bilancio di esercizio ed i budget di area vasta sono sottoposti al previo confronto con le organizzazioni sindacali. La dotazione organica, la programmazione del fabbisogno di personale, l'articolazione di area vasta della dotazione organica e della programmazione del fabbisogno di personale, sono sottoposti ad informazione, concertazione e contrattazione, nel rispetto delle disposizioni del contratto nazionale di lavoro.

4. Per l'acquisizione di beni, la prestazione di servizi, ad eccezione di quelli di natura intellettuale, e la realizzazione di lavori di manutenzione non programmabili, l'ASUR valuta, in via prioritaria, la possibilità di concludere accordi quadro di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE), anche articolati in lotti in ragione della competenza di ciascuna zona territoriale, prevenendo nel bando di gara il divieto di aggiudicazione di più lotti a favore del medesimo operatore economico.

5. Il Direttore generale può delegare alle aree vaste le funzioni concernenti l'esecuzione di opere e lavori, l'acquisizione di beni e servizi, la gestione dei magazzini e della logistica.

6. Su richiesta degli altri enti del servizio sanitario regionale, l'ASUR può operare come centrale di committenza per conto degli stessi, ai sensi delle disposizioni statali vigenti, per l'acquisizione di forniture o servizi, per l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi.

7. L'ASUR, secondo quanto indicato dal piano socio-sanitario regionale, promuove intese con l'INRCA per la riqualificazione della rete ospedaliera al fine di assicurare l'integrazione funzionale delle prestazioni e il coordinamento operativo relativo

alla prevenzione secondaria delle patologie cronico-degenerative degli anziani.”

Nota all'art. 3, commi 1 e 2

Il testo vigente dell'articolo 9 della l.r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 9 (*Aree vaste territoriali*) - **1. Le aree vaste territoriali sono articolazioni dell'ASUR, i cui ambiti sono definiti nell'allegato A, aventi il compito di assicurare alla popolazione residente le prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e l'equo accesso ai servizi e alle funzioni di tipo sanitario, sociale e di elevata integrazione sanitaria, organizzate nel territorio. Esse provvedono, in particolare:**

a) alla definizione degli obiettivi di salute secondo gli indirizzi delineati dalla pianificazione aziendale e al loro perseguimento attraverso i piani di area vasta;

b) alla gestione delle risorse strumentali dei servizi sanitari di area vasta, nonché alla gestione delle risorse umane, nel rispetto degli indirizzi dell'ASUR;

c) all'integrazione dei servizi sanitari con i servizi sociali;

d) al coordinamento dei servizi sanitari di area vasta relativi ai differenti livelli assistenziali (ospedale, distretto, prevenzione);

e) alla rilevazione, all'orientamento e alla valutazione della domanda socio-sanitaria, alla verifica del grado di soddisfacimento della stessa, nonché alla valutazione complessiva dei consumi;

f) alla corretta utilizzazione delle risorse assegnate;

g) alla gestione dei rapporti di informazione e collaborazione con la Conferenza di area vasta di cui all'articolo 20 bis;

h) alla negoziazione con le organizzazioni sindacali, sulla base degli indirizzi aziendali.

1 bis. L'area vasta è unità amministrativa autonoma ai fini della contrattazione collettiva. La delegazione trattante di parte pubblica di cui alla lettera a bis) del comma 2 dell'articolo 8 bis effettua la contrattazione con la delegazione trattante di parte sindacale di ciascuna area vasta.

1 ter. I contratti decentrati integrativi sottoscritti a livello di area vasta sono definitivi.

2. (*Comma abrogato dall'art. 1, comma 6, lettera a), della l.r. 28 dicembre 2015, n. 32*)

3. (Comma abrogato dall'art. 1, comma 6, lettera a), della l.r. 28 dicembre 2015, n. 32)

4. Sono esercitate a livello di area vasta:

a) le funzioni concernenti l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria individuate nell'atto aziendale;

b) le funzioni concernenti il supporto al controllo di gestione e il rischio clinico;

c) le funzioni concernenti l'acquisizione di beni e servizi, l'esecuzione di opere e lavori, nonché la gestione dei magazzini e della logistica, delegate dal Direttore generale e le funzioni concernenti la gestione del patrimonio immobiliare con riferimento agli atti di disposizione diversi da quelli concernenti l'alienazione, la permuta e la costituzione di diritti reali.

5. Le funzioni di area vasta sono esercitate in stretto raccordo con l'attività degli altri enti del servizio sanitario regionale.

6. La Giunta regionale definisce gli ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 328/2000 in modo da assicurarne la coincidenza con gli ambiti dei distretti.

7. La Giunta regionale, per assicurare una maggiore integrazione socio-sanitaria, può individuare più ambiti territoriali sociali all'interno di ciascun distretto, a condizione che il costo complessivo degli apparati amministrativi non sia incrementato rispetto a quello sostenuto in caso di coincidenza tra ambito sociale e distretto.”

Nota all'art. 4, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 10 della l.r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 10 (*Direttore di area vasta*) - 1. Il direttore di area vasta è responsabile della gestione complessiva del relativo ambito territoriale e in particolare:

a) della programmazione, in coerenza con la pianificazione aziendale, attraverso la definizione degli obiettivi di salute e l'elaborazione del piano di area vasta;

b) del coordinamento tra le attività ospedaliere, i servizi distrettuali e le attività di prevenzione;

c) dei rapporti di informazione e collaborazione con la Conferenza di area vasta di cui all'articolo 20 bis;

d) dell'accesso ai servizi locali e aziendali attraverso un sistema integrato e finalizzato al controllo e al rispetto dei tempi d'attesa definiti a livello aziendale;

e) della gestione del budget di area vasta e della re-

lativa negoziazione con i responsabili delle articolazioni organizzative dell'area vasta in termini di obiettivi, di attività e di risorse;

f) della valutazione epidemiologica della domanda e del suo grado di soddisfazione attraverso l'offerta di servizi;

g) dell'istituzione di un sistema organizzato per il governo clinico anche attraverso la piena utilizzazione del collegio di direzione di area vasta;

h) della nomina dei direttori di dipartimento di area vasta.

2. Il direttore di area vasta:

a) **approva il piano di area vasta, in conformità con le direttive del Direttore generale dell'ASUR;**

b) **è componente della delegazione trattante di parte pubblica di cui alla lettera a bis) del comma 2 dell'articolo 8 bis;**

c) **assicura l'attuazione dei contratti decentrati;**

d) **è responsabile dell'organizzazione del personale assegnato e delle relative relazioni sindacali.**

3. Il direttore di area vasta è nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 6, che non versino in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 502/1992. Ai pubblici dipendenti si applica il disposto dell'articolo 15-septies, comma 4, del D.Lgs. 502/1992.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il direttore di area vasta è coadiuvato dal collegio di direzione di area vasta, nonché dai coordinatori degli ambiti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 328/2000.”

Nota all'art. 5, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 20 bis della l.r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 20 bis (*Conferenze di area vasta*) - 1. Presso ciascuna area vasta è istituita la Conferenza di area vasta, composta:

a) dai Sindaci o dagli assessori da essi delegati dei Comuni compresi nell'area medesima;

b) (*lettera abrogata dall'art. 21, comma 1, della l.r. 1° agosto 2011, n. 17*)

1 bis. Alle riunioni della Conferenza **sono** invitati, senza diritto di voto, i rappresentanti dell'associazionismo e delle organizzazioni sindacali confederali.

2. La Conferenza esercita funzioni propositive e

consultive relative al livello di area vasta e, in particolare, esprime parere obbligatorio sui piani di area vasta.

3. Nella prima seduta la Conferenza elegge il Presidente tra i soggetti indicati alla lettera a) del comma 1.

4. Il funzionamento della Conferenza è disciplinato da un regolamento dalla stessa approvato.

5. Salva diversa disposizione del regolamento indicato al comma 4 la Conferenza delibera a maggioranza dei presenti.”

Nota all'art. 6, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 24 della l.r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 24 (*Organismi di partecipazione dei cittadini*) - 1. La Regione promuove la consultazione dei cittadini e delle loro associazioni, con particolare riferimento alle associazioni di volontariato **sindacali** e a quelle di tutela dei diritti, sugli schemi di provvedimenti regionali di carattere generale, concernenti il riordino e la programmazione dei servizi, nonché le modalità di verifica dei risultati conseguiti.

1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito l'elenco delle associazioni operanti a livello regionale impegnate nella tutela del diritto alla salute nelle attività relative alla programmazione, al controllo e alla valutazione dei servizi sanitari a livello regionale, aziendale e distrettuale. Le associazioni iscritte nell'elenco sono sentite, anche attraverso forme di consultazione on line, sugli schemi di provvedimenti previsti al comma 1 e sulla verifica dei risultati conseguiti dai provvedimenti stessi. La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, disciplina con regolamento:

- a) i criteri e le modalità di iscrizione e cancellazione dall'elenco;
- b) le forme e le modalità delle consultazioni delle associazioni di volontariato e di tutela dei diritti iscritte nell'elenco medesimo.

2. Al fine di assicurare la partecipazione delle associazioni rappresentative dei cittadini e del volontariato nella tutela del diritto alla salute, l'A.S.U.R. e le Aziende ospedaliere della Regione favoriscono la presenza all'interno delle strutture di loro pertinenza delle associazioni di volontariato e di tutela dei diritti dei cittadini.

3. Sono istituiti, in ogni Azienda e in ogni area vasta territoriale, i comitati di partecipazione dei cittadini alla tutela della salute, aventi il compito di:

- a) contribuire alla programmazione e alla pianificazione socio-sanitaria regionale, aziendale e territoriale;
- b) svolgere attività di verifica e di controllo sulla gestione dei servizi sanitari;
- c) monitorare le condizioni di accesso e di fruibilità dei servizi sanitari, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1.

4. I comitati di partecipazione dei cittadini hanno diritto di accesso a tutte le informazioni e a tutti gli atti aziendali, ad eccezione di quelli esplicitamente e motivatamente riservati. La Regione definisce, con un apposito regolamento, la composizione e le modalità di funzionamento dei comitati di partecipazione.

5. I rapporti di collaborazione di cui ai commi 1, 2 e 3 sono, tra l'altro, finalizzati, anche in attuazione delle Carte dei Servizi, a realizzare adeguati meccanismi di informazione delle prestazioni erogate, delle tariffe e delle relative modalità di accesso, procedendo all'attivazione di idonei sistemi di indicatori della qualità percepita e di rilevazione ed analisi di eventuali disservizi, da valutare congiuntamente attraverso l'organizzazione di conferenze periodiche dei servizi.”

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge regionale a iniziativa dei Consiglieri Volpini, Giancarli, Marconi, Talè, Micucci, n. 104, presentata in data 23 dicembre 2016;
- Relazione della IV Commissione assembleare permanente in data 23 febbraio 2017;
- Parere espresso dal Consiglio Regionale dell'economia e del lavoro;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 14 marzo 2017, n. 59.

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 246 del 20/03/2017

Art. 51, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 118/2011 - *Variazione compensativa del Bi-*